



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile,

in composizione monocratica nella persona dell'avv. [REDACTED]
giudice onorario, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo **1025/2016**

promossa da

Parte_1 *C.F._1*) [REDACTED] a
POMPEI, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

contro

Controparte_1
P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione per l'udienza del 12 gennaio 2017, *Parte_1* ha
convenuto in giudizio l' *Controparte_2*
chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all'omessa informazione
circa le possibili conseguenze di un intervento chirurgico e dell'imperizia in
occasione del ricovero e dell'intervento subito nel 2013

Nella contumacia della *CP_1* il 18 gennaio 2017 sono stati concessi i
termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La *CP_1* si è costituita
tardivamente il 24 aprile 2017 depositando documentazione, chiedendo il
rigetto della domanda dell'attore, l'ammissione di una prova per testi e di
una consulenza tecnica d'ufficio.

Con ordinanza del 7 luglio 2017 sono state parzialmente ammesse le prove

dell'attrice e integralmente ammessa la prova testimoniale articolata dalla convenuta. Con ordinanza del 11-12 novembre 2018, l'ordinanza del 7 luglio 2017 è stata revocata nella parte in cui venivano ammesse le prove richieste dalla **Org_1**

Dopo la consulenza tecnica d'ufficio, a firma dei dott. **Persona_1** (medico legale) e **CP_3** (neurochirurgo), con ordinanza dell'11 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. è stata proposta alle parti la definizione della controversia con il pagamento in favore dell'attore di € 50.013,00 (determinata sulla base della tabella elaborata nel 2018 dal tribunale di Milano) oltre interessi, spese legali e di CTU.

La proposta è stata accettata soltanto dall'attore e, all'udienza del 7 aprile 2021, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato difese.

Preliminarmente occorre richiamare e ribadire il contenuto dell'ordinanza dell'11 – 12 novembre 2018 con la quale, revocando una precedente ordinanza, sono state rigettate le richieste istruttorie della **CP_1**

È bene premettere, come espressamente chiarito nel provvedimento ripetutamente contestato dalla **CP_1** che *“in data 18.01.2017 il giudice istruttore ha concesso i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 cpc con scadenza rispettivamente il 18/02/2017, il 20/03/2017 ed il 10/04/2017; considerato che parte convenuta si è costituita in giudizio il 24/04/2017, la medesima deve ritenersi decaduta dal potere di formulare istanze istruttorie, potendo solo svolgere mere difese”*.

Di nessun pregio è il rilievo della **[REDACTED]** circa la tardività dell'eccezione svolta dall'attore. Il Codice di procedura civile disciplina, infatti, con rigore la scansione temporale del processo e la violazione delle norme in materia produce la decadenza dal compimento di determinate attività (*“Se dai principi*

del giusto processo discende il diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, ciò non toglie che il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività” Corte Cost. 163/2010).

Per quanto qui rileva, con l’art. 183, co. 6°, n. 2 c.p.c. il giudice concede *“un termine di ulteriori trenta giorni ... e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”*. Dunque, con il secondo termine ex art. 183, co. 6°, c.p.c. viene consentita a pena di decadenza *l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali*.

La [REDACTED] si è costituita tardivamente il 24 aprile 2017, quindi dopo la scadenza del secondo termine ex art. 183, co. 6°, c.p.c. (20 marzo 2014). Ne consegue la decadenza dalla possibilità di indicare mezzi di prova e produrre documenti, rilevabile anche d’ufficio, dunque a prescindere dall’eccezione di parte (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27/07/2021, n. 21529, rv. 662196-01: “La violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c. può essere rilevata d’ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, giacché la regola di cui all’art. 157, comma 3 c.p.c. - secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente - non opera per il medesimo arco temporale, concernendo le sole nullità determinate dal comportamento della parte, ma che non siano rilevabili d’ufficio, ed inoltre giustificandosi la mancata operatività di detta disposizione fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte.”).

Parte attrice, a propria volta, è stata ammessa a provare a mezzo testimoni solo alcune delle circostanze articolate nella memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2 c.p.c.. L’attore, all’udienza del 7 luglio 2017 ha chiesto, testualmente, *“comunque per ragioni di opportunità disporre preliminarmente la CTU medico legale ...”*. Dopo la CTU l’attore non ha, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, ribadito la richiesta istruttoria. L’istanza istruttoria è da intendersi, dunque, rinunciata.

Entrando nel merito, la domanda, nei limiti di seguito precisati, merita accoglimento.

I consulenti tecnici, con una relazione chiara e condivisibile, escludono l'incompletezza del consenso informato al trattamento chirurgico e confermano l'indicazione del trattamento chirurgico rispetto alla patologia dell'attore (stenosi lombare); sul punto, sebbene il tema sia stato oggetto di specifica domanda, non ci sono contestazioni da parte dell'attore né nelle difese né nella relazione del CTP.

Venendo ai rilievi sollevati, la difesa del Pt_1, sia a verbale all'udienza del 11 dicembre 2019, sia in sede di comparsa conclusionale, si sofferma su un attento esame di una supposta contraddittorietà della relazione dei CTU sul concetto di complicità prevedibile e inevitabile.

Il rilievo è da considerarsi tempestivo (ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 08/09/2020, n. 18657) ma non meritevole di accoglimento. In particolare, la relazione si sviluppa dapprima in una diffusa nota generica ed esplicativa della anatomia e delle patologie della colonna (per quanto interessa ai fini della lite). Naturalmente si tratta di una parte, premessa ma necessaria, diretta a consentire a soggetti estranei alla scienza medica la corretta lettura della relazione stessa. Conclusa questa parte preliminare, esamina la patologia del Pt_1 descrivendo, dapprima astrattamente, i rimedi e le possibili complicanze, mediche o chirurgiche, quindi entrando nel merito dell'intervento subito dal Pt_1. A questo punto, dopo aver affermato che l'operazione si è svolta "secondo la migliore pratica medica", i CTU descrivono compiutamente una complicanza chirurgica intervenuta nel corso dell'operazione (lacerazione durale, pag. 22 punto 6) *"che comunque venne ben trattata dagli operatori con una buona chiusura water tight"*.

Ne segue che la complicanza, prevedibile o imprevedibile, evitabile o inevitabile che fosse, non ha portato conseguenze a carico del Pt_1. Questo è quanto oggi rileva. Sul punto neppure il consulente di parte dell'attore ha sollevato rilievi.

Gli ausiliari proseguono affermando che, successivamente, in fase di

riabilitazione, emerse a carico del **Pt_1** un processo infettivo causa di un ulteriore intervento chirurgico e di un trattamento antibiotico (relazione CTU, pag. 23, punti 8 – 11).

Coerentemente la relazione afferma: *“risulta quindi che il sig. **Pt_1**, in seguito all'intervento di stabilizzazione vertebrale dell'11.02.2013 ha contratto un processo infettivo-infiammatorio nosocomiale a tipo spondilodiscite da inoculazione che ha determinato una importante”*.

Dunque, la *lesione neurologica che attualmente si presenta con degli esiti permanenti* è conseguenza dell'infezione ed è imputabile alla convenuta

CP_1

Considerando poi lo stato patologico preesistente e accertato prima dell'atto chirurgico, che secondo la relazione poteva trovare rimedio soltanto attraverso l'intervento attuato sul **Pt_1** i CTU affermano: *“la nostra valutazione di merito non potrà ovviamente prescindere dalla comparazione tra il quadro clinico obiettivo accertato prima dell'intervento chirurgico ed il quadro clinico obbiettivo attualmente presente”* determinando il danno biologico risarcibile (in termini di danno differenziale) nella misura del 16% (con 60 giorni di ITT e 60 di ITP al 50%).

Per la determinazione della misura del risarcimento, la Suprema Corte in alcuni provvedimenti, imponendo una specifica motivazione nel caso in cui il giudice di merito si discosti dalle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, ha di fatto riconosciuto in dette tabelle un valore di riferimento unitario su base nazionale per determinare l'entità del risarcimento (Cass. civ. Sez. III Sent., 30/06/2011, n. 14402 - rv. 618049; Cass. civ. Sez. III Ord., 17/01/2018, n. 913 - rv. 647128-01; Cass. civ. Sez. III Ord., 28-06-2018, n. 17018 - rv. 649440-01). Non vi è dunque ragione di discostarsi dal citato criterio.

La **CP_1** andrà quindi condannata al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 50.673,00 determinata sulla base della

tabella elaborata nel 2021 dal tribunale di Milano sulla base dell'età dell'attore al momento dell'intervento (63 anni), della percentuale di invalidità permanente determinata in sede di CTU (16%) con 60 giorni di invalidità temporanea totale e 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.

Detta somma, trattandosi di debito di valore, deve essere svalutata dall'attualità al momento in cui l'attore ha subito il danno (11 marzo 2013) e matura gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712) fino all'introduzione del giudizio. La somma rivalutata (al netto degli interessi) dovrà essere poi maggiorata degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, co 4°, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento.

Nel regolamento delle spese di lite occorre tenere presenti due aspetti concomitanti e contrapposti: l'accoglimento solo parziale della domanda, valutabile ex art. 92, co. 2°, c.p.c., e il rifiuto senza giustificato motivo da parte della CP_1 di aderire alla proposta ex art. 185 bis c.p.c., valutabile ex art. 91, co. 1°, c.p.c..

I compensi devono essere liquidati in applicazione del DM 55/2014. Dunque, considerati i valori medi per lo scaglione (fase di studio della controversia € 2.430,00, fase introduttiva del giudizio € 1.550,00, fase istruttoria e/o di trattazione € 5.400,00 e fase decisionale € 4.050,00), per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria il compenso può essere determinato in complessivi € 8.000,00; preso atto dell'accoglimento solo parziale della domanda, occorre ex art. 92 c.p.c. procedere alla compensazione per la metà e la CP_1 deve essere condannata al pagamento dei compensi determinati in € 4.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e istruttorie. Tenuto conto dell'art. 91, co. 1°, c.p.c., la CP_1 deve essere invece condannata al pagamento dell'intero compenso per la fase decisionale, liquidato in € 5.000,00 (totale compensi a carico di CP_1 € 9.000,00). La CP_1 dovrà essere inoltre gravata per intero delle spese di lite (€

550,00 per le anticipazioni oltre alle spese di CTU, già liquidate con decreto in atti, ferma la solidarietà tra le parti nei confronti dei Consulenti).

PQM

Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv. [REDACTED] giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da *Parte_1* contro [...] *Controparte_1* iscritta al RG 1025/2016

in parziale accoglimento della domanda, condanna l' [...] *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di € 50.673,00, somma, da svalutare dall'attualità al momento in cui l'attore ha subito il danno (11 marzo 2013) e fruttifera di interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712) fino all'introduzione del giudizio. La somma rivalutata (al netto degli interessi) dovrà essere poi maggiorata degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, co 4, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento;

condanna l' *Controparte_1* [...] alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 550,00 per anticipazioni, € 9.000,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori

ferma la solidarietà tra le parti nei confronti del CTU, pone definitivamente a carico dell' *Controparte_1* [...] le spese di CTU, già liquidate con decreto in atti.

Così deciso in Isernia, il venerdì 15 ottobre 2021

Il Giudice onorario

avv. [REDACTED]